

Diritto romano, diritto cinese contemporaneo, diritto e glocalizzazione

Brevi riflessioni¹

Stefano Porcelli

1. *Considerazioni preliminari*

*Certe cuiusque rei potissima pars principium est*². Tale affermazione, ascrivibile a Gaio, è contenuta in apertura del titolo secondo del libro primo del Digesto ed è riferita ad un'attività interpretativa delle XII Tavole che serve a «produrre risultati aventi valore attuale, anche se le leggi sono antiche»³. Questa è da contestualizzarsi nel quadro della proposta, da parte del giurista romano, di un canone metodologico di interpretazione del diritto⁴ che, ancora nei nostri giorni, è opportuno tenere ben presente quantomeno

1 Quello che viene in queste riflessioni ad essere presentato è il testo, integrato ed adattato alla stampa, della lezione che ho avuto il piacere di tenere presso il Liceo Classico di Segni nel Febbraio del 2010 in memoria del Professor Tommaso Marciano. A questi, uomo non solo di profonde conoscenze, ma anche di non comuni doti quale Maestro di vita, dedico, commosso, questo scritto. Ringrazio i Curatori della Rivista per la preziosa occasione concessami e la dottoressa Roberta Marini per il sostegno che mi ha fornito.

² D.1.2.1 (*Gaius 1 ad l. XII tab.*) *Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est. Deinde si in foro causas dicentibus nefas ut ita dixerim videtur esse nulla praefatione facta iudici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconueniens erit omissis initiis atque origine non repetita atque illotis ut ita dixerim manibus protinus materiam interpretationis tractare? namque nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt et cum ibi venerimus, evidentiore praestant intellectum.* Su tale passo, si veda per tutti Schipani 1999, pp. 101 ss. e la bibliografia ivi riportata.

³ Schipani 1999, p. 102. Viene, in senso sembra compatibile con tale impostazione, sottolineato dal Serrao che ogni «età, e talvolta ogni generazione, è portata ad impostare in modo nuovo e ad esaminare in un'ottica nuova “vecchi problemi”, che in tal modo diventano, non di rado, prepotentemente attuali»: cfr. Serrao 2002, p. 321.

⁴ Schipani 1999, pp. 104-107.

nel caso in cui si viene ad intraprendere un lavoro avente ad oggetto quella che venne definita come *ars boni et aequi*, ossia, il diritto⁵. Il giurista non si riferisce, infatti, ad «un'attività erudita o antiquaria»⁶, ma ad una «attività rivolta a fornire ai giuristi nozioni ed argomenti idonei a meglio conoscere ed applicare il diritto»⁷.

Non sembra questa la sede adatta a porre in essere un'analisi troppo strettamente focalizzata su singoli istituti o modelli giuridici⁸; appare, piuttosto, opportuno riportare brevemente talune delle caratteristiche riconducibili al diritto romano nell'era della sua formazione per poi tracciarne sommariamente gli sviluppi e passare a descrivere l'attuale situazione cinese. Si cercherà, da ultimo, di raccogliere i vari elementi emersi e collocarli nel quadro di un discorso su glocalizzazione⁹ e armonizzazione del diritto.

Con la cd. “globalizzazione”, il rapido sviluppo del commercio internazionale e delle relazioni economiche, si rende, infatti, estremamente necessario trovare delle regole comuni nel diritto privato¹⁰. Un aspetto che non può in tale ottica trascurarsi è che la legge è uno specchio delle corrispondenti società e che quindi la

⁵ Impostazione del giurista Celso posta in apertura del Digesto ove si legge che *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est utem a iustitia appellatum: nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*, cfr. D. 1, 1, 1, pr.

⁶ Schipani 1999, p.102.

⁷ Schipani 1999, p. 102.

⁸ Per chi interessato, seguendo in buona sostanza la stessa linea che viene percorsa in questo scritto, ma con tratti più marcatamente tecnici, mi permetto di rinviare a tre miei precedenti scritti: Porcelli 2009, pp. 438 ss.; Porcelli – Zhai 2010, pp. 431 ss. e, ancora, Porcelli 2010, pp. 67 ss.

⁹ Tra le varie definizioni che sono state date di glocalizzazione sembra possa essere, a fini orientativi e per quanto rileva in tale sede, accettata quella proposta in Friedman 1999, p. 326: «I define healthy glocalization as the ability of a culture, when it encounters other strong cultures, to absorb influences that naturally fit into and can enrich that culture, to resist those things that are truly alien and to compartmentalize those things that, while different, can nevertheless be enjoyed and celebrated as different. The whole purpose of glocalizing is to be able to assimilate aspects of globalization into your country and culture in a way that adds to your growth and diversity, without overwhelming it».

¹⁰ Circa i vantaggi che potrebbero discendere da un diritto armonizzato in termini di riduzione di conflitti tra le legislazioni, riduzione dei costi di transazione, creazione di modelli che possano fornire degli spunti per i legislatori, così come per l'interpretazione delle normative sia nazionali che transnazionali etc., per esigenze di sintesi, si rinvia a Porcelli – Zhai 2010, pp. 430 ss.

frammentazione giuridica riflette le differenze tra le diverse società¹¹. Un approccio *glocal* potrebbe essere preferibile rispetto ad uno “semplicemente” *global* e, nel tradurlo in pratica, questo è senz’altro compatibile con un’armonizzazione piuttosto che non con una unificazione del diritto¹². Tra le altre ragioni, la prima è da preferirsi anche in termini di fattibilità. È necessario, inoltre, tenere presente il fatto per cui le difficoltà che si presentano nel percorso volto al raggiungimento dell’armonizzazione così come l’intensità degli sforzi non sono eguali nei vari campi del diritto privato. Da un lato abbiamo il diritto delle obbligazioni e contratti ed il diritto, in senso lato, commerciale; dall’altro il diritto di famiglia e la proprietà-diritti reali. Le ragioni di tali differenze debbono essere cercate, in primo luogo, nel diverso bilanciamento e peso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche nei vari Stati, così come nelle tradizioni storico-culturali presenti in questi; in secondo luogo, nel fatto per cui la necessità di armonizzazione del diritto che emerge dalla società non manifesta, appunto, la stessa intensità in tutti i campi¹³.

L’indagine portata avanti sul piano storico si rivela di particolare utilità nell’individuazione di principi comuni e nell’osservazione del rapporto intercorrente tra determinate strutture giuridiche e le caratteristiche della società cui afferiscono. Le vicende che riguardano

11 Differenze queste che, quantomeno a volte, è preferibile preservare. Circa la relazione tra il diritto e le società, si veda Watson 2001 (in cui il titolo del secondo capitolo è, appunto, *Law as Reflection of Society?*). Aspetto di rilievo nell’approccio a tali questioni è anche quello legato alle differenze linguistiche: «What if our language does not simply mirror or picture the world but instead profoundly shapes our view of it in the first place?» (Fischer – Forester 1993, p. 1). Sembra questa una buona base da cui partire per riflettere sul tema.

12 L’unificazione è «... the process whereby two or more different legal provisions or systems are supplanted by a single provision or system» (Kamba 1974, p. 485). L’armonizzazione è «... a process whereby ... the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries» (Goldring 1978, n. 9, p. 284). La prima prevede la sostituzione di diversi ordinamenti giuridici con un singolo ordinamento, al contrario, nel caso della seconda potrebbe vedersi come maggiormente enfatizzata la partecipazione volontaria dei soggetti interessati. Si tratta, nell’ultimo caso, quindi non di un ordinamento imposto da fuori, bensì di un ordinamento basato sul reciproco rispetto delle tradizioni dei diversi soggetti e sul prendere in considerazione i fattori e socio economici e le usanze locali, in proposito, brevemente, Porcelli – Zhai 2010, p. 431.

¹³ Per quanto riguarda l’armonizzazione nel campo della proprietà e diritti reali, si veda Chen – Luo 2010, pp. 413 ss.; in merito all’armonizzazione nel diritto di famiglia ed alle questioni a questa inerenti, si veda Antokoskaya 2008.

il diritto nel contesto della rapida transizione che la Cina vive in questi anni offrono in tal senso ottimi spunti di riflessione, così come l'insieme di ciò ne offre in riferimento, poi, ad un discorso più ampio riguardante l'individuazione di elementi che possono rivelarsi utili anche sul piano dell'armonizzazione del diritto in generale.

2. Formazione del sistema del diritto romano

2.1. La formazione del diritto romano dalle origini a Giustiniano

Quando parliamo di era della formazione del sistema del diritto romano ci riferiamo a tutto quel periodo che va dalle origini (cioè dalla fondazione di Roma) sino alla redazione del *Corpus Juris Civilis* iniziata dalla seconda metà degli anni venti del VI secolo d.C.¹⁴. Si procederà, dunque, a descrivere brevemente alcune tra le caratteristiche e “fonti” da cui tale diritto trae origine¹⁵, operazione utile al fine di estrapolare taluni dei tratti salienti dello stesso, elementi che hanno contribuito alla sua plurisecolare vitalità.

Le XII tavole che Livio definisce come *fons omnis publici privatique iuris*¹⁶ furono lo strumento attraverso il quale, come sottolineato già da Pomponio, *Exactis [...] regibus [...] civitas fundaretur legibus*¹⁷. Sulla base di queste si può arrivare ad asserire che tra la metà del V e circa la metà del III sec. a.C., il diritto romano fu un diritto codificato¹⁸. Questa opera normativa, tappa fondamentale

¹⁴ Si legge, infatti in Schipani 1999, p. 30 che «La grande opera giustiniana rappresentò il culmine della fase iniziale, “costitutiva” del *ius Romanum commune*; i codici si saldarono con esso; e lo proiettarono *in omne aevum*».

¹⁵ Nel compiere ciò si cercherà, sulla scorta di quanto già fatto da autorevoli studiosi (cfr. Schipani 1999, pp. 6 ss.), di seguire la ricostruzione proposta da Pomponio nel *liber singularis enchiridii* e ripresa dai giustiniane in D. 1. 2. 2. Questi, giureconsulto la cui attività è venuta a svolgersi nel periodo compreso tra il tempo di Adriano e di Marco Aurelio e Lucio Vero, ha mostrato uno spiccato interesse per la storia (cfr. Grosso 1965, p. 397) di cui il citato *liber singularis enchiridii* è una chiara, e per noi preziosa, manifestazione.

¹⁶ Liv. III 34. 6.

¹⁷ D. 1.2.2.3-4 Pomp. (*libro singulari enchiridii*) 3 *Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est. 4 Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus...*

¹⁸ In tal senso Schipani 1999, p. 7 il quale riprende, a sua volta Pugliese 1986, pp. 19-20.

nel conflitto tra patrizi e plebei¹⁹, andava a fissare per iscritto norme fino a quel momento interpretate esclusivamente dal Collegio dei Pontefici e quindi “monopolizzate” dalla classe dominante²⁰. I plebei conquistano con queste una, seppur limitata, comunque maggiore sicurezza del diritto²¹: delle norme scritte, fissate e consultabili potenzialmente da chiunque²². A questa rifondazione della *civitas*, sembra Pomponio ponga poi «come in qualche modo parallela l’opera con la quale, nel II secolo a.C., i giuristi Publio Mucio, Bruto e Manilio *fundaverunt ius civile*»²³. Come autorevolmente osservato, in tale momento il lavoro della giurisprudenza andò a superare «sia la semplice raccolta unificatrice delle leggi, sia l’affiancamento a queste di un commento»²⁴, passando «ad organizzare i dati normativi riconosciuti come tali dagli stessi giuristi»²⁵. Tale lavoro venne ad essere poi scientificamente strutturato da Quinto Mucio Scevola²⁶, il quale per primo tentò una costruzione sistematica del diritto²⁷. Sempre lo stesso Pomponio riporta, infatti, che questi *ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo*²⁸. Come, sottolineato dagli studiosi, attraverso il metodo sistematico-costitutivo da questi per primo plasmato, la giurisprudenza viene ad assumere il «suo specifico ruolo ambivalente di principio ordinatore del diritto sia autonomo sia indispensabile ad ogni altro principio ordinatore»²⁹.

In tale solco è da collocarsi il progetto di Cesare³⁰ di cui ci giunge notizia da Svetonio di *ius civile ad certum modum redigere atque immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*³¹. Maturarono, in effetti, alcune leggi

¹⁹ Cfr., ad esempio, Grosso 1965, p. 93.

²⁰ Grosso 1965, p. 98.

²¹ In tal senso, ancora, Grosso 1965, p. 98.

²² Ancora Pomponio, ancora nel *liber singularis enchiridii*, subito di seguito a quanto richiamato in precedenza, racconta infatti che i decemviri *in tabulas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi ...*, cfr. D. 1. 2. 2. 4.

²³ Cfr. Schipani 1999, p. 7. D. 1. 2. 2. 39 Pomp. (*libro singulari enchiridii*)... fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile.

²⁴ Cfr. Schipani 1999, p. 7.

²⁵ Cfr. Schipani 1999, pp. 7-8.

²⁶ Cfr. Schipani 1999, p. 8.

²⁷ Grosso 1965, p. 299.

²⁸ D. 1. 2. 2. 41.

²⁹ Cfr. Schipani 1999, p. 8.

³⁰ Sul punto, cfr. Schipani 1999, p. 8.

³¹ Svetonio, 44. 2.

coordinatrici di vasti complessi normativi preesistenti, quali, ad esempio, la *lex iulia iudiciorum publicorum* riguardante parte della materia processuale³².

All'interno di questo breve *excursus* sulla formazione del sistema giuridico romanistico non si può non accennare, inoltre, all'*edictum perpetuum* del pretore: programma della giurisdizione pretoria che il magistrato emanava all'inizio della sua carica (annuale) che si sostanzialmente, dunque, «in una comunicazione ufficiale dei criteri secondo cui quella si sarebbe svolta»³³. Era, in sintesi, ivi contenuta l'elencazione dei mezzi di tutela di situazioni giuridiche al fine di *corrigere, supplire, adiuvere* lo *ius civile*. L'elaborazione sistematica venne ad estendersi anche a questo per opera di Aulo Ofilio³⁴ e, a seguito della *lex Iulia de iudiciorum privatorum* (17 a.C.)³⁵ che dispose la soppressione delle *legis actiones*, venne a costituire non soltanto un fattore di ordine ed un preciso punto di riferimento per il materiale giuridico³⁶, «ma svolse anche una parte delle funzioni di un codice»³⁷. Quantomeno in base alla ricostruzione tradizionalmente accettata, nel 130 d.C., l'imperatore Adriano diede incarico al giurista Salvio Giuliano, facente parte del suo *consilium*, di riordinare l'editto e fissarne il testo; questo venne approvato mediante un senatoconsulto nella cui *oratio* l'imperatore si riservava la facoltà di apportare le future modifiche³⁸.

I giuristi³⁹ con il loro lavoro migliorarono e sistemarono il diritto, questi interpretavano e rielaboravano casi concreti⁴⁰,

³² In tal senso, nuovamente, cfr. Schipani 1999, pp. 8-9.

³³ Grosso 1965, p. 285.

³⁴ Ancora Pomponio (D. 1. 2. 2. 44) riferisce che *Ofilius in equestri ordine perseveravit. is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit. nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit.*

³⁵ Per certi versi inquadrabile nel contesto delle leggi di riorganizzazione dei complessi normativi preesistenti di cui si parlava poche righe più in alto.

³⁶ Vennero in tal modo a confluire in questo sia i mezzi pretori di tutela giurisdizionale che quelli fondati sullo *ius civile*, cfr. Schipani 1999, p. 9.

³⁷ Pugliese 1986, p. 23.

³⁸ Cfr. Grosso 1965, p. 382.

³⁹ Circa la figura del giurista ed il suo ruolo, in modo approfondito, cfr. ad esempio Grosso 1970, p. 3; circa il rapporto tra giuristi e codici, in una prospettiva generale, cfr. Schipani 2006, pp. 35-36; ovvero, ancora, Schipani 1999, p. 16 ss. con riferimento ai codici giustiniani, p. 37 ss., per quelli europei, p. 44 ss. quelli latino-americani. Per quanto riguarda i giuristi e la Cina, ulteriori brevi riferimenti verranno dati nelle pagine seguenti.

immaginandone altri, «traendone in sostanza regole e principi»⁴¹. La giurisprudenza romana ci ha insegnato, in senso verticale, a risalire dal particolare al generale e a discendere dal generale al particolare, a saper costruire collegamenti in orizzontale tra particolare e particolare e tra generale e generale, a «sapere quindi mettere le basi di un sistema, articolato ed elastico; sapere infine contemperare le ragioni della logica con le esigenze della giustizia»⁴².

⁴⁰ L'impronta casistico-giurisprudenziale rilevante, appunto, nel quadro della giurisprudenza romana, non deve essere tuttavia confusa con l'impronta casistico-giudiziale tipica invece degli ordinamenti di cd. *common law* (in cui il principio dello *stare decisis* riveste un ruolo cardine), cfr. Pugliese 1986, p. 22. Sul punto anche, Schipani 1999, p. 9.

⁴¹ Pugliese 1986, p. 22

⁴² cfr. Pugliese 1986, p. 31; sul punto anche, Schipani 1999, p. 9. Tale sistematica, che, come si vedrà a breve, andrà ad essere un tratto caratteristico in del diritto a tradizione romanistica riveste un peso sensibilmente inferiore in quello cd. di *common law*, prevalentemente fondato, come si accennava, su un'impronta casistico-giudiziale. È proprio questo uno degli elementi principali ad aver, a parere di chi scrive, spinto, più o meno consapevolmente (in realtà sembra "più", sempre a parere di chi scrive) la Cina ad orientarsi verso la costruzione di un diritto a base romanistica. L'argomento verrà approfondito nelle prossime pagine, interessa qui, soltanto, porre da subito in evidenza questa importante caratteristica. Un esempio, comunque, circa il ruolo dei giuristi nel conferire elasticità al diritto romano in riferimento all'estensione di tutela nei confronti di casi nuovi e diversi, può rinvenirsi in tema di *lex Aquilia* (sulla legge Aquilia, si veda, per tutti, Schipani 2009a) in riferimento all'aumento, nel corso del tempo, del numero di specie animali al danneggiamento dei cui individui corrispondeva la nascita dell'obbligo risarcitorio. In origine, in un ambiente economico prevalentemente basato sulla pastorizia, l'obbligo di risarcimento in base alla menzionata legge sorgeva nel caso di danneggiamento di quegli animali che sono solitamente raccolti in mandrie, successivamente, Labeone ha esteso l'applicabilità della *lex Aquilia* anche al caso in cui ad essere danneggiati fossero i maiali ed ha introdotto una prospettiva di apertura teorica all'inclusione di tutti gli animali da cui l'uomo possa trarre utilità. Si giunse quindi a Gaio che menzionava cammelli ed elefanti, animali sconosciuti all'economia romana sino al III secolo a.C., tra quelli al danneggiamento dei quali si incorreva in responsabilità aquiliana. Si veda, in proposito, Brutti 2009; D. 9,2,2,2 (Gaius liber VII ad ed. prov.) *Ut igitur apparet, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eos oportet.*

Questi assorbirono e fusero nelle loro opere il diritto derivante da altre “fonti di produzione”⁴³ con la *lex* ed il suo principio ordinatore, la volontà del popolo in primo piano. Proprio queste opere dei giuristi in età successiva verranno a costituire gli *iura*⁴⁴.

La crisi del III secolo e le innovazioni risalenti agli inizi del IV vedono mutare l’incisività del ruolo della giurisprudenza. Di fronte al crescere delle costituzioni imperiali l’attività della giurisprudenza si limita a compilarle ed ordinarle senza commenti, producendo *corpora* di *leges*⁴⁵.

Vennero alla luce tre importanti raccolte, i codici⁴⁶ Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. Le prime due compilazioni di costituzioni

⁴³ Tra le altre “fonti di produzione” del diritto, oltre a quelle menzionate, cercando di sintetizzare, possono essere annoverati i *mores*, che costituivano l’ordinamento della comunità romana anteriormente alle XII Tavole (cfr. ad esempio, Talamanca 1990, p. 23); le *leges rogatae* ed i *plebiscita*, rispettivamente approvati «dai *comitia centuriata* e dai *concilia plebis*, essi sono tutti assimilati al modello della *lex*, con pari efficacia verso l’insieme dei cittadini» (Brutti 2009, p. 17); i *senatusconsulta*, «cioè le delibere prese dal senato, su cui il *princeps* esercitava un penetrante controllo politico» (Talamanca 1990, p. 28); le costituzioni imperiali, ossia i provvedimenti normativi emanati dallo stesso imperatore (su cui, ad esempio, Brutti 2009, pp. 26 ss. oppure Talamanca 1990, pp. 29 ss.); l’*auctoritas* ed i *responsa prudentium*, si pensi, oltre a quanto detto in precedenza a partire dalle interpretazioni pontificali, oltre che al ruolo decisivo dei giuristi che si è cerca di mettere in luce, che, a partire da Augusto, a giureconsulti di fama, venne conferito uno *ius respondendi ex auctoritate principis*, cosicché il responso avesse una sua *auctoritas*, come se a risolvere la questione fosse stato lo stesso principe (Marrone 2006, p. 46); la *consuetudo*, distinta dai *mores* cui si accennava e che riguardava «più che altro – come sembra – le popolazioni provinciali» (Marrone 2006, p. 38).

⁴⁴ Cfr., sul punto Schipani 1999, pp. 9 ss.

⁴⁵ Schipani 1999, pp. 12-13.

⁴⁶ È interessante soffermarsi brevemente su tale termine, “codice”. Viene spiegato (Schipani 2005a, p. XI) che questo venne a designare uno specifico supporto della scrittura che venne a sostituire il rotolo nel periodo tra il III ed il V secolo d.C. Il supporto cui ci si riferiva con tale termine è «costituito da fogli piegati e cuciti insieme più resistente, maneggevole, compatto e trasportabile del rotolo. La sua maneggevolezza facilita anche l’accostamento, nella lettura, di punti del testo l’uno dall’altro lontani, e, in certo modo, la compresenza di essi, con minore sforzo mnemonico, e quindi facilita l’attività di porre in evidenza una eventuale molteplicità di nessi fra le parti di un unico testo» (Schipani 2005a, p. XI). Tale termine, già nel V secolo, nel linguaggio giuridico «non indica più solo un tipo di supporto editoriale, ma si salda con caratteri del testo giuridico in esso contenuti, che vengono a definirsi proprio grazie all’uso che – come si vedrà a breve - ne fa Giustiniano» (Schipani 2005a, p. XI).

imperiali videro la luce sotto Diocleziano e furono formate da privati, mentre la terza fu la compilazione ufficiale di Teodosio II⁴⁷.

«*Leges, plebiscita, senatusconsulta, constitutiones principum, edicta eorum qui ius edicendi habent, responsa prudentium* [...] costituiscono, quindi [...] delle “fonti del diritto” che includono complessivamente, nella loro stessa esperienza strutturante i *iura populi Romani*, espressioni e profili di un “momento codificatorio” che caratterizza tale esperienza in misura variabile, ma in modo costante ed essenziale»⁴⁸. Queste «fissano in concetti e norme contenuti che, in misura variabile, ma pure in modo costante ed essenziale sono conformi al grande movimento di fondo del sistema unificante tutti gli uomini, che appare quindi con esse, e particolarmente con tale momento codificatorio intrecciarsi»⁴⁹.

2.2. La compilazione dell'imperatore Giustiniano: il Corpus iuris civilis

Viene sottolineato come la «compilazione dei *iura* e delle *leges*, in un monumento che riassunse l'eredità del pensiero giuridico romano e la trasmise attraverso una tradizione che rappresentò una seconda espansione e conquista ad opera del diritto romano [...] è dovuta a Giustiniano»⁵⁰. Questa, composta dal *Codex*⁵¹, dai *Digesta*⁵², dalle *Institutiones*⁵³, dalle *Novellae Constitutiones*⁵⁴, viene ad essere usualmente designata come *Corpus Iuris Civilis*⁵⁵.

⁴⁷ Più ampiamente, sul punto, cfr. ad esempio Grosso 1965, pp. 447-448.

⁴⁸ Schipani 1999, p. 15.

⁴⁹ Ancora, Schipani 1999, p. 15.

⁵⁰ Grosso 1965, p. 489.

⁵¹ Raccolta di *leges*, a riguardo, si veda, ad esempio, Grosso 1965, pp. 489-490 e 500.

⁵² Raccolta di *iura*, compiuta secondo l'ordine dell'editto perpetuo da frammenti desunti dalle opere di circa 40 giureconsulti, cfr. Grosso 1965, pp. 493ss, ove anche ulteriori informazioni al riguardo.

⁵³ Trattato elementare volto all'insegnamento del diritto nelle scuole, composto secondo lo schema delle precedenti istituzioni di Gaio ossia secondo la divisione *personae, res, actiones*, cfr. Grosso 1965, p. 499. Circa le opere istituzionali si veda Schipani 1999, pp. 199 ss.

⁵⁴ Si veda in proposito Grosso 1965, pp. 500-502.

⁵⁵ Designazione come *Civilis* a partire dall'edizione complessiva del Gotofredo pubblicata nel 1583 a Ginevra, cfr., sul punto, Grosso 1965, p. 502.

Tra le principali caratteristiche di tali codici occorre evidenziare⁵⁶, che, come “fonte di produzione” del diritto sono un’opera compilata da giuristi i quali, con le loro elevate competenze scientifiche, vengono a porsi in continuità con la *iuris prudentia*⁵⁷; che, quanto allo scopo, sono un’opera fatta⁵⁸ «per la giustizia attraverso il diritto»⁵⁹, «per formare meglio i giuristi»⁶⁰. Questi sono composti da pochi libri scritti, ordinati⁶¹, che riuniscono sullo stesso piano *leges* e *iura*, e, indirettamente, consuetudini; in una esposizione coerente, «secondo ciò che è possibile», e semplificatrice⁶², che tende alla unificazione della condizione della persona, che unifica anche concettualmente il *ius Romanum*, che, costituisce, pur nella articolazione in *Codex*, *Digesta*, *Institutiones*, una “fonte” di tale unico diritto, completa. «Quanto ai destinatari, essi sono un’opera

⁵⁶ Per esigenze di sintesi vengono direttamente riportate le condivise ricostruzioni poste in essere dal mio Maestro, Sandro Schipani (in Schipani 1999, pp. 16 ss.).

⁵⁷ Si veda, in proposito Schipani 1999, pp. 18-19, ove, ancora tra le caratteristiche dei codici come “fonte”, si mette in luce come questi siano stati compilati per incarico e con l’*auctoritas* dell’imperatore «che esercita la funzione legislativa sulla base e nell’esercizio della *potestas* conferita dal *populus*, al quale compete originariamente porre le leggi secondo un principio già delle XII Tavole e sempre riconosciuto»; «secondo un disegno rafforzato dalla divinità che sola può renderlo possibile».

⁵⁸ Oltre che per «abbreviare i processi, grazie alla migliore conoscibilità e certezza dei testi in cui esso è contenuto», cfr. Schipani 1999, p. 20.

⁵⁹ Considerata come il fine del diritto, «contenuto, termine di riferimento critico» e che si realizza nel concreto miglioramento di esso e con la sua applicazione, anche con innovazioni, cfr. Schipani 1999, pp. 18-19.

⁶⁰ «Questo è lo scopo specifico dei *Digesta* e delle *Institutiones*, ma coinvolge pienamente anche il *Codex*», cfr. Schipani 1999, p. 20.

⁶¹ Come poli dello sforzo sistematico vengono ad essere individuati il contributo dell’editto perpetuo da un lato e l’organizzazione della materia nelle Istituzioni dall’altro; cfr. Schipani 1999, p. 22.

⁶² Nella costituzione Deo Auctore 5-6 si legge, infatti, il “comando” dell’imperatore con riferimento alla redazione del Digesto per cui, *Cumque haec materia – la precedente produzione dei giuristi romani – summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consacrare et in libros quinquaginta et certo titulos totum digerere [...] omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatore, cum possit unius forsitan et deterioris sententiae multo et maiores in aliqua parte superare*. Viene, dunque, fatto riferimento ad un criterio scientifico, cfr. Schipani 1999, p. 23.

dedicata a tutti, indistintamente»⁶³, viene, infatti, ad essere definitivamente universalizzato lo *ius* che «unifica sostanzialmente, concettualmente, formalmente»⁶⁴, nel quale, alla scomparsa della distinzione con i *peregrini* «ed all’emergere della persona-uomo nella sua radicale tendenziale unitarietà, corrisponde l’universalismo»⁶⁵. Si legge, infatti, nei Digesta (D.1,5,2) che *hominum causa omne ius constitutum est*. Passiamo, dunque, ora, a dare dei brevi cenni circa l’unità della categoria giuridica di persona e l’universalismo del diritto romano.

2.3. Cenni sull’unità della categoria giuridica di persona e universalismo del diritto romano

Tra le cause della grande espansione di Roma, Dionigi di Alicarnasso indicava il fatto che, per il diritto romano, anche uno schiavo poteva diventare un cittadino romano⁶⁶.

Nel diritto romano vi erano strumenti giuridici appositi, come la *manumissio* l’*adoptio* e l’*adrogatio*. Gli studiosi sottolineano come lo strumento giuridico della *manumissio* costituisce effettivamente il mezzo attraverso il quale si esprime la radicale apertura del popolo romano ad accogliere altri uomini trasformandoli in *cives* a prescindere dal loro status giuridico spesso legato alla loro origine territoriale: è questo il caso dell’affrancamento degli schiavi⁶⁷. La medesima apertura è espressa da strumenti giuridici quali l’*adoptio* o l’*adrogatio* in relazione alla possibilità di accogliere, a prescindere da qualsiasi vincolo di sangue, un nuovo membro non nella comunità della *civitas*, ma in quella della famiglia.

L’esposizione del diritto nelle *Institutiones* di Gaio⁶⁸ inizia proprio «con l’esame di quello relativo al diritto delle *personae*, riunite in una categoria giuridica unitaria, che include ogni uomo a prescindere dalle successive divisioni, e secondo una priorità sottolineata da Ermogeniano»⁶⁹. Già nell’età più antica, sottolineano

⁶³ Schipani 1999, p. 28.

⁶⁴ Schipani 1999, p. 28.

⁶⁵ Schipani 1999, p. 28.

⁶⁶ Dion. Halic. I 9; cfr. sul punto Schipani 1999, p. 4.

⁶⁷ Cfr. Schipani 1999, pp. 4-5.

⁶⁸ Così come in quelle di Giustiniano.

⁶⁹ Schipani 1999, pp. 5-6. Il passo di Ermogeniano cui l’Autore si riferisce è quello contenuto in D. 1.5.2, citato poche righe più in alto per cui *hominum causa omne ius constitutum est*.

infatti gli studiosi, lo *ius* costituito *hominum causa* aveva riguardo anche ai *servi*; l'affermazione secondo cui i romani non avrebbero considerato i *servi* come soggetti di diritto è errata data, ad esempio, l'attiva partecipazione di questi a «varie sfere dello *ius*: allo *ius sacrum* (certo antichissimo), allo *ius naturale* [...] e in certo modo anche oltre»⁷⁰. Quella che dal Mommsen era considerata come una lacuna, ossia l'assenza di un termine volto ad indicare *das effective Staatsgebiet*⁷¹, il territorio effettivo dello Stato, sembra non sia da considerarsi come tale, data la «radicale differenza fra lo Stato moderno, per il quale il territorio è elemento essenziale [...] e *Imperium*»⁷².

L'idea di un diritto comune ai romani ed agli altri popoli si sviluppò nello *ius gentium*⁷³.

L'idea di base di un diritto comune tra romani e stranieri venne, infatti, nel tempo estesa ad un'area di regole ed istituti percepiti come comuni a romani e stranieri⁷⁴ aventi ad oggetto le relazioni tra persone considerate *uti singuli*. Gli istituti dello *ius gentium* non venivano ad essere in vigore *legibus*, bensì *moribus* attraverso il contributo dei giuristi⁷⁵; in questi non veniva soltanto presa in considerazione la “volontà” dei romani ma anche quella degli stranieri riconducibili alle altre, diverse, *gentes* che utilizzavano o potevano comunque utilizzare tali schemi giuridici; un esempio può essere fornito dalle *verborum obligationes*⁷⁶, regolate da principi comuni quali la *fides bona*⁷⁷.

⁷⁰ Cfr. Catalano 1990, p. 168.

⁷¹ Mommsen 1887, p. 825.

⁷² Schipani 1999, p. 5; impostazione risalente a Catalano 1980, pp. 22-24.

⁷³ Sinteticamente, al riguardo, cfr. Porcelli – Zhai 2010, pp. 436-438.

⁷⁴ Gallo 2003, p. 126.

⁷⁵ Gallo 2003, 128.

⁷⁶ Gallo 2003, pp. 128-129.

⁷⁷ Gli studiosi sottolineano la centralità per lo *ius gentium* dei principi che detta come comuni a tutti gli uomini: «Ma il *ius gentium* non fu elaborato per regolare rapporti fra uomini appartenenti allo stesso complesso di esperienza giuridica. Centrale per esso fu, ed è, l'elevato livello dei principi che pone a disposizione di tutti gli uomini», Schipani 2004, p. 46 n. 43. Viene, inoltre, sottolineato che «le *ius gentium*, droit comune à tous les peuples, reposant sur des bases que les Romains considèrent universelles, la bonne foi et son corollaire l'équité [...] Il est la plupart du temps possible, pour une personne libre, citoyenne ou pas, de choisir entre son droit d'origine et ce nouveau droit commun. Il n'a donc, semble-t-il, de caractère impératif que dans le cadre des rapports entre les ressortissants des différentes communautés, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'il répond à sa finalité d'origine: faciliter, favoriser les rapports de droit entre les ressortissants des différentes communautés

Da questa apertura teorica a tutte le *gentes* esistenti al mondo, come logica conseguenza deriva l'universalità⁷⁸. La struttura teorica scientifico-sistematica create tramite il sostanziale apporto dei giuristi, nel loro lavoro, ad esempio, di estrapolazione di principi, sembra dunque essere una delle componenti principali dell'elasticità e dunque dell'universalità dello *ius gentium*.

3. Cenni circa la diffusione

Da Costantinopoli prese avvio la diffusione dei codici e, ovviamente, del loro contenuto⁷⁹. Ad una tradizione orientale, giunta sino in Russia⁸⁰ può accostarsi quella europea continentale⁸¹ sfociata nelle codificazioni dell'età delle grandi rivoluzioni e dalla quale si è dipartita e continua a dipartirsi una diffusione che ha raggiunto l'America Latina, passando dalla tradizione iberico-ispanica⁸²; l'Africa, attraverso l'influenza esercitata durante il periodo coloniale⁸³, così come anche in taluni Stati nord americani⁸⁴; l'Asia ove, a titolo esemplificativo, può richiamarsi il Giappone⁸⁵, la Cina etc.

[...]», Rampelberg 2005, p. 16. Sulla buona fede si veda per tutti Cardilli 2010, ove si trovano descrizioni circa le relazioni tra la *fides bona* e gli schemi giuridici dello *ius gentium* (pp. 26-27 e pp. 62-63) ovvero, ancora, puntualizzazioni circa il legame tra *fides bona*, *ius gentium* e *ius fetiale* (pp. 89-90). La *fides bona* e le sue relazioni con lo *ius gentium* sono inoltre descritte in Schipani 2004, p. 50 dove viene messa in luce l'idoneità della buona fede oggettiva nel regolare un ambiente privo di un governo dell'economia.

⁷⁸ Si veda anche quanto precedentemente sottolineato in riferimento alla unitarietà della categoria giuridica di persona.

⁷⁹ Il tema sarebbe amplissimo qualora sottoposto ad un'analisi appropriata, si tracciano, qui di seguito dei cenni, assolutamente non esaustivi sul punto.

⁸⁰ Su cui, brevemente, Schipani 2005a, pp. XIV-XV e XXIII-XXIV.

⁸¹ Recenti ricerche iniziano ad aprire anche ad un riconoscimento del ruolo che il diritto a tradizione romanista ha esercitato anche sul cd. *common law*; si veda, ad esempio, Castellucci 2009; ovvero, ancora, Donlan 2008.

⁸² Per una rapida, ma esaustiva sintesi sul punto Schipani 2005a, pp. XV ss.

⁸³ Potrebbe, a titolo esemplificativo, richiamarsi il contesto dell'OHADA (*Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires*), organizzazione cui facevano originariamente parte 14 Stati ex colonie francesi, cui si sono aggiunte un'ex colonia portoghese ed un'ex colonia spagnola ed cui stanno per aggiungersi altri Stati, tra cui la Repubblica democratica del Congo, ex colonia belga. Si veda, ad esempio, Mancuso 2009, pp. 75 ss.

⁸⁴ Tra gli altri, Québec e Louisiana, in proposito, ancora, Castellucci 2009.

⁸⁵ Su cui, sinteticamente, Schipani 2005a, pp. XXIV ss.

4.1. *L'ordinamento cinese*

Viene messo in luce che «il filo conduttore unificante»⁸⁶ dell'ultimo periodo della storia giuridica cinese è il cammino verso la codificazione⁸⁷ e che, «la cultura giuridica cinese si è mostrata consapevole dei delicati meccanismi del nostro sistema giuridico di diritto codificato e, cioè: della complementarità esistente fra i codici e un ceto specializzato di giuristi che li produce e poi li interpreta e quotidianamente li migliora⁸⁸; del ruolo del *principium* come *potissima pars* del sistema; del pluralismo, anche linguistico, a cui il sistema è aperto nel dialogo con tale *principium*»⁸⁹.

4.2. *L'orientamento del diritto cinese verso il sistema del diritto romano*

La Cina ha iniziato con la recezione del sistema giuridico fondato sulla tradizione romanista all'inizio del secolo XX⁹⁰. Un primo progetto di Codice Civile fu pubblicato nel 1911, seguendo il modello tedesco e giapponese, questo, tuttavia, seguì le sorti dell'Impero⁹¹. Anche se per un Codice Civile fu necessario attendere sino al 1929-1931, occorre sottolineare che, sin dall'inizio di tali fasi,

⁸⁶ Schipani 2009b, p. 535.

⁸⁷ Con riguardo al tema della codificazione in Cina possono leggersi molteplici testi di giuristi cinesi disponibili anche in lingua italiana che affrontano la questione da prospettive diverse ponendo dunque l'accento su aspetti diversi, si veda, ad esempio, Jiang 2005a; Jiang 2005b, così come, dello stesso autore, Jiang 2005c, entrambi, ancora Formichella – Toti – Terracina 2005, rispettivamente nelle pp. 107 ss. e 113 ss.; Ding 2005, pp. 101 ss.; Fei 2007, pp. 111 ss.; Huang 2005, in particolare p. 46; Xu 2007, pp. 131 ss.; etc.

⁸⁸ Con riguardo ai giuristi cinesi cfr. Schipani 2006, p. 31. Con riferimento al tema dei giuristi, dalla prospettiva cinese, di grande rilievo appaiono le osservazioni formulate in Jiang 2005a, p. 56; e, ancora, Huang 2005, p.45.

⁸⁹ Schipani 2009b, p. 535.

⁹⁰ Dopo le guerre dell'oppio, di fronte all'invasione estera e alla crisi sociale interna, per salvare l'impero, il governo della Dinastia Qing decise di riformare il proprio sistema giuridico (cfr., ad esempio Yang 2002, p. 5), seguendo l'esempio del Giappone. Nel 1902 giuristi cinesi quali Shen Jiaben e Wu Tingfang furono inviati ad esaminare le leggi dei Paesi stranieri, questi, rientrati furono tra coloro che diedero i maggiori contributi alla redazione della bozza di codice civile della dinastia Qing (cfr. ad esempio Yang 2002, pp. 5 ss.).

⁹¹ La *Daqing minlv cao'an* è stata completata pochi mesi prima della caduta della dinastia Qing, sebbene, non sia mai entrata in vigore, ha comunque esercitato la propria influenza sul diritto della Cina repubblicana, si veda, ad esempio Wang 2004, p. 359.

la Cina sembra si sia orientata verso il modello giuridico romanistica. Le cause prossime di tale scelta vengono, dagli studiosi, sintetizzate in tre fattori: l'esempio del Giappone che aveva recepito il sistema giuridico romanistico a partire dal 1869 con il Codice civile entrato in vigore nel 1898; l'influenza della scienza giuridica tedesca che grazie all'esperienza giapponese aveva iniziato a diffondersi nell'area; la «cultura giuridica fondata sulla combinazione della interpretazione sistematica e della comparazione legislativa, elaborata prevalentemente sui codici»⁹².

4.3. *La legislazione durante la Repubblica Popolare Cinese*

Dopo la costituzione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, tutte le leggi dei governi precedenti sono state abrogate⁹³, il Codice civile risalente al periodo della Cina repubblicana è ad oggi, anche se nel tempo riformato, in vigore a Taiwan⁹⁴. La storia recente del diritto cinese è stata distinta in tre periodi: un primo periodo (1949-1957) in cui l'obiettivo era quello di «creare un nuovo sistema giuridico rivoluzionario secondo l'esempio dell'Unione Sovietica»⁹⁵; un secondo periodo (1958-1977) che viene chiamato del «nichilismo giuridico», in cui si «negava completamente, il ruolo del diritto in generale»⁹⁶; ed infine un terzo periodo, che è l'attuale (dal 1978, quindi a partire dall'era delle politiche di apertura e riforme pianificate ed inaugurata da Deng Xiaoping), dello «sviluppo rapido e del completamento del sistema giuridico» del Paese⁹⁷. A tal fine, la Cina si è proposta di realizzare un codice civile, lo sta facendo elaborando leggi su settori specifici che poi confluiranno in tale codice⁹⁸. Momento fondamentale di tale processo è stata la promulgazione della

⁹² Cfr. Schipani 2005b, pp. 59-60.

⁹³ Jiang 2005d, p. 4.

⁹⁴ Cfr. ad esempio,

<http://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT01.asp?lsid=FL001351>

⁹⁵ Jiang 2005d, p. 3.

⁹⁶ Jiang 2005d, p. 3.

⁹⁷ Jiang 2005d, p. 3. Osserva Jiang Ping che «la fondazione e lo sviluppo dell'economia di mercato richiedono necessariamente una resurrezione dello spirito del diritto romano», cfr. Jiang 2005a, p. 49.

⁹⁸ In tal senso, ancora, Jiang 2005d, p. 5. Per quanto riguarda i progetti di codice civile, sembra al momento possibile fare riferimento a tre progetti di maggior rilievo: il progetto del Gruppo per l'elaborazione del Codice Civile, il progetto della Commissione per gli affari legislativi ed il Codice Verde; cfr. Xu 2007, pp. 131 ss, ove è tracciata una visione d'insieme su tali progetti.

Legge sui principi generali del diritto civile, nel 1986, che è un'opera in luogo di un codice civile in sostanza, sebbene sia molto concisa⁹⁹. Successivamente, ancora una serie di leggi speciali è stata promulgata con quest'ultima in funzione sistematizzante¹⁰⁰. Tra queste possono, ad esempio, menzionarsi la Legge sulle società, la Legge sulle assicurazioni, la Legge sui contratti, la Legge sui diritti reali, e la Legge sulla responsabilità da illecito civile. Ora, da un lato si discute circa l'opportunità di promulgare un'ulteriore legge avente ad oggetto la disciplina dei diritti della personalità¹⁰¹; dall'altro sembra sia giunto il momento dello sforzo finale di sistematizzazione in un codice.

4.4. *Un esempio della relazione tra l'ordinamento cinese e la tradizione romanistica: il diritto delle imprese e la gestione della transizione cinese*

Si cercherà ora di fornire un rapido esempio concreto di come un approccio avente legami con la tradizione romanistica si stia rivelando appropriato nel gestire la veloce, ma comunque graduale, transizione cinese¹⁰².

⁹⁹ Tale Legge, in sostanza, svolge il ruolo di un codice civile (cfr. Jiang 2005d, p. 5). Non si può, infatti, non riconoscere il suo ruolo di «orientare ed unificare il complesso delle norme, attraverso un'interpretazione che in tale legge trova i criteri e le basi», cfr.. Schipani 2005b, p. 62.

¹⁰⁰ Appare, in realtà, utile precisare che le 单行法 (*danxingfa*), ovvero le leggi su singole materie di cui si discute debbano tenersi ben distinte (accortezza che spesso non viene adottata!) dalle cd. *slip laws* di area *common law*. Per chiarire in poche righe tale distinzione è sufficiente fare riferimento alla manualistica nord-americana ove può leggersi che gli «State statutes are enacted by the state legislatures and appear in the slip law format first, then become session laws, and finally are codified and incorporated into the state statutory codes» (Yelin – Samborn 2009, p. 216); e, riguardo gli *statutory codes* da ultimo menzionati che «a more consistent record of printing has been maintained with regard to the statutes; all states publish the laws enacted at each session, and they prepare also occasional compilations of codes. There are now commercially published editions of the statutory code for every state with annotations to relevant judicial decisions» (Freidel – Showman 1974, pp. 77-78).

¹⁰¹ Cfr. ad esempio <http://www.civillaw.com.cn/rgqf/>.

¹⁰² Gli economisti sottolineano come la privatizzazione russa, definita *big-bang*, diversamente da quella polacca più graduale, abbia «increased private opportunities for wealth creation, but also—given the absence of effective corporate governance systems—for theft» (Hoff – Stiglitz 2005, p. 37). Sembra superfluo sottolineare il peso che le privatizzazioni rivestono nel contesto di una transizione di questo tipo così come che tale impostazione sia compatibile con quella dei politologi cinesi che per il loro Paese hanno optato e stanno optando per una transizione di tipo graduale

Gli studiosi cinesi¹⁰³ sottolineano come la legislazione cinese in materia societaria, dopo un periodo di transizione, sia ora basata su tre principali, diversi modelli regolati in tre distinte leggi: *gongsifa* (Legge sulle società <di capitali>); *hehuo qiyefa* (Legge sulle *partnerships*); *geren duzi qiyefa* (Legge sulle imprese individuali <non aventi personalità giuridica>)¹⁰⁴. Mentre in passato la distinzione tra i vari tipi veniva posta in essere sulla base dei soggetti¹⁰⁵, nel tentativo di superare tale approccio cercando di mettere appunto una divisione più equa e scientifica, lo strumento utilizzato è stato e continua ad essere la legge. Nella legge sono indicati i modelli principali e poi all'interno delle leggi vi sono delle ulteriori distinzioni basate sui modelli, mantenendo l'attenzione, ove necessario, anche sui soggetti. Questi però, a differenza che nel recente passato, non sono la base su cui le distinzioni vengono costruite, bensì, come successo in alcuni Paesi europei a partire dal XIX secolo, vengono ad essere degli elementi utilizzati al fine di creare delle distinzioni tra i vari modelli regolati dalle leggi¹⁰⁶. Nella Legge sulle società vi sono le norme di base riferite alle società di capitali in Cina. All'interno di tale Legge viene posta in essere una distinzione tra *youxian ziren gongsi* (s.r.l.) and *gufen youxian gongsi* (s.p.a.). Mentre le seconde sono poi, a loro volta, divise tra quotate e non, per quanto riguarda le prime, viene posta maggiore attenzione sui soggetti e quindi vi sono norme riguardanti le “normali” società a responsabilità limitata e, accanto a queste, norme più specifiche riguardanti società unipersonali e società ad esclusivo investimento statale¹⁰⁷. La distinzione a livello generale basata sui soggetti che resta, per ora, nella legislazione cinese in

(impostazione, ovviamente, condivisa dai politici cinesi che la stanno mettendo in atto). Per una efficace sintesi, che sembra quasi un manifesto programmatico, riguardante la transizione cinese, con ampio rilievo dato all'aspetto della gradualità, si veda Zhang 2006:

(http://www.sinoptic.ch/textes/articles/2006/20061102_Zhang.Weimei_Chinese.model-en.pdf).

¹⁰³ V. ad esempio, tra gli altri, Gan 2006, p. 19.

¹⁰⁴ Nell'ordine in cui sono state menzionate nel testo: 公司法, 合伙企业法, 个人独资企业法.

¹⁰⁵ Una breve descrizione circa tale distinzione per soggetti può trovarsi in Zhao 2006, p. 64.

¹⁰⁶ Circa il ruolo delle codificazioni ed in particolare del Codice di commercio italiano del 1882 nel passaggio da uno *ius mercatorum* ad uno *ius mercaturae*, si veda Santarelli 1992, p. 17; Porcelli 2009, p. 442; Porcelli 2010, p. 82.

¹⁰⁷ Un chiaro schema riguardante tali strutture si trova in Wang 2007, p. 33.

materia di imprese è soltanto quella che compie riferimento a società in cui sono presenti investimenti esteri. Sembra tuttavia che anche questa sarà con il tempo superata. Probabilmente tale distinzione potrà essere in futuro ricondotta all'interno della Legge sulle società come quelle riguardanti le società ad esclusivo investimento statale e le unipersonali¹⁰⁸. Viene sottolineato nella dottrina cinese¹⁰⁹ che la versione del 2005 della Legge sulle società contiene molti emendamenti e nuovi contenuti rispetto alla precedente versione risalente al 1993, così come che tale riforma non debba essere considerata come la conclusione della modernizzazione del diritto cinese in materia societaria bensì come il suo inizio¹¹⁰. Cerchiamo di ripercorrere brevemente le tappe che hanno condotto a tali risultati. È piuttosto pacifico che l'ordinamento cinese non abbia riconosciuto per molto tempo la società commerciale come modello di organizzazione: negli anni '80 del XX secolo non era ancora stata riconosciuta dalla legge¹¹¹. Viene riportato che al tempo la percezione sociale in Cina faceva riferimento soltanto alla proprietà "pubblica" e pertanto la

¹⁰⁸ Tale distinzione crea non pochi problemi di coordinamento (si veda, ad esempio, Zhao 2005, par. III) e anche la dottrina auspica una riforma della materia (Si veda, ad esempio, Zhao 2005, par. IV). È necessario sottolineare, inoltre, come parte della stessa dottrina cinese evidenzia il fatto che, ad esempio in materia di società di investimento, la differenza di requisiti per le società con capitali stranieri e nazionali confligga anche con le norme WTO riguardanti il principio del trattamento nazionale. Si veda, in proposito, ad esempio, Zhao 2004, p. 9.

¹⁰⁹ Zhang 2007, p. 48.

¹¹⁰ Zhang 2007, p. 49.

¹¹¹ Si veda per tutti, Zhang 2007, p. 49 ove viene sottolineato che la Legge sui principi generali del 1986 abbia soltanto fatto riferimento alle imprese come persone giuridiche. Ciò non significa che la Cina non abbia conosciuto il modello societario, questo tuttavia, da un lato sembra che non sia stato poi così diffuso, dall'altro si deve tener presente che dopo la guerra civile le società preesistenti sono state convertite in imprese statali, collettive etc. In Liu – Yu 2007, p. 74-75 è possibile trovare una breve descrizione riguardante gli sviluppi delle società e del diritto a queste afferenti in Cina a partire dalla dinastia Qing. Si legge che vi era una Legge sulle società promulgata sul finire della dinastia e, successivamente, delle normazioni della materia societaria risalenti al 1914 sotto la Repubblica Cinese. Una Legge più completa risale, invece, al 1929 durante il governo del *guomindang* che ha seguito come esempio le normative in materia di Francia, Germania, Giappone ed altri Paesi di diritto civile (come si legge in Wang 2007, p. 40 questa è ancora in vigore a Taiwan). Dopo che il *gongchandang* acquisì il potere tale Legge venne abrogata. Il sistema andò incontro a graduali ma profondi cambiamenti e dopo il 1956 le società commerciali così come la Legge sulle società di allora erano scomparse (Wang 2007, p. 40).

legge regolava due tipi di imprese basate su questa: le imprese statali e le imprese collettive¹¹². È stato soltanto alla fine degli anni '70 ed inizi anni '80 che, nell'ottica dell'attuazione delle politiche di apertura e riforma, l'ordinamento giuridico cinese ha iniziato ad ammettere modelli di impresa diversi da quelle pubbliche: le cd. *sanzi qiye*¹¹³. Tale sistema è rimasto pressoché inalterato sino alla fine degli anni '80 e inizi dei '90 quando la visuale ha iniziato a mutare e la relazione tra le società per azioni e le imprese a proprietà pubblica non veniva più considerata come in conflitto¹¹⁴. Il modello delle società con limitazioni di responsabilità era visto come utile per trasformare le imprese statali e quindi, a seguito delle autorizzazioni provenienti dai vari organi amministrativi coinvolti, in diversi campi vennero avviati dei test di trasformazione di imprese statali in società per azioni¹¹⁵. A causa delle dimensioni e della quantità di tali esperimenti, le Autorità nel 1992 hanno emesso delle "linee guida" per regolarli¹¹⁶. In tal solco¹¹⁷, la Legge sulle società è stata adottata nel dicembre 1993.

Se la Legge del 1993 ha rappresentato un passo in avanti, era comunque necessario che a questa fossero apportati dei miglioramenti¹¹⁸. Gli stessi studiosi cinesi sottolineano la necessità di miglioramenti anche nel caso della legge così come risultante a seguito della riforma del 2005¹¹⁹, tuttavia, viene, comunque, ad essere anche osservato che rispetto al passato, dopo di questa, gli investitori

¹¹² La sistemativa veniva quindi fondata su una distinzione per soggetti, per status, essendo praticamente esclusi i soggetti non pubblici.

¹¹³ Con la locuzione *三资企业* erano indicate: le *joint ventures* sino-straniere (*中外合资企业*); le imprese cooperative sino-straniere (*中外合作企业*); le imprese ad esclusivo capitale straniero (*外商独资企业*).

¹¹⁴ In questo periodo, comunque, la Cina ha affrontato diversi cambiamenti che ovviamente hanno avuto poi ripercussioni anche sulla percezione "comune". In generale, si veda, Tenev – Zhang – Brefort 2002, p. 11-15.

¹¹⁵ Questo processo è noto con il nome di *股份化* (*gufenhua*), "azionizzazione"; è stato avviato nel 1984 e la scala di tali esperimenti è stata poi successivamente estesa sempre di più, cfr. Tenev – Zhang – Brefort 2002, p. 16.

¹¹⁶ Le "linee guida per le s.p.a." (*股份有限公司规范意见*) e le "Linee guida per le s.r.l." (*有限责任公司规范意见*).

¹¹⁷ Zhang 2007, p. 49-50.

¹¹⁸ Su tale argomento si rinvia, alla sintetica descrizione contenuta in Porcelli 2009, pp. 447-448.

¹¹⁹ Si veda, ad esempio, Zhang 2007, pp. 54-57.

siano più incoraggiati e che l'autonomia delle società abbia ricevuto benefici¹²⁰.

La Cina è riuscita e, quantomeno sino ad ora, sta riuscendo nella gestione di questo tipo di transizione grazie al ricorso a delle tecniche che affondano le proprie radici nel diritto romano e nella tradizione giuridica su di questo fondata. Accanto, ad esempio, al ruolo dei giuristi, degli esperti di diritto che forniscono decisivo supporto al legislatore nel delineare il quadro normativo volto a regolare la società, accanto al “passaggio” più o meno integrale di istituti, modelli¹²¹ e, ancor più, di principi¹²², è la conformazione stessa che questo viene ad assumere a rivelarsi determinante: il diritto è sistematicamente organizzato e, attraverso la legge (strumento il quale a sua volta, sebbene con una capacità di influenza diversa, risalente al diritto romano e ampiamente presente poi nella tradizione su di questo fondata), si riesce ad aggiungere o rimuovere (ad esempio perché, in base ai rapidi sviluppi divenuti obsoleti ovvero inadeguati per compiere il passaggio successivo) “tasselli”. Attraverso il diritto, da un lato si incoraggiano, dall'altro si regolano mutamenti di tale portata (sia a livello qualitativo, rispetto, ad esempio, alle tradizioni, che quantitativo, rispetto alla dimensione del territorio e della popolazione) evitando (quantomeno sino ad ora) che sfuggano dal controllo. Con un sistema diverso, ad esempio quello basato sullo *stare decisis*¹²³ riconducibile alla tradizione di cd. *common law*, ciò, con buona probabilità, sarebbe stato irrealizzabile¹²⁴.

¹²⁰ Sostanzialmente in tal senso, Wang 2007, p. 41.

¹²¹ Circa, ad esempio, le origini storiche della società quale istituto giuridico, si rinvia, per ragioni di sintesi, a Porcelli 2009, pp. 438 ss. e, ancor più dettagliatamente a Porcelli 2010, pp. 67 ss.

¹²² Ad esempio il già menzionato principio di buona fede (su cui, per tutti, Cardilli 2010), 诚实信用原则 nella versione cinese. Sulla scorta di una riflessione del Primo Ministro Wen Jiabao nel corso di una conferenza stampa, si legge in Yang Lixin un'esortazione all'utilizzo da parte dei giudici e degli operatori del diritto del principio di buona fede, definito dai giuristi cinesi come 帝王原则, principio cardine (letteralmente “principio regale”) sottolineando come la buona fede (信) sia stata una delle cinque virtù e quindi tradizionalmente una delle basi fondamentali della morale cinese, cfr. Yang 2009, in particolare par. 2.

¹²³ Semplificando: valore vincolante del precedente giudiziale, riferibile, riprendendo la distinzione precedentemente tracciata, ad un approccio casistico giudiziale.

¹²⁴ Ancor di più se teniamo presente l'influenza che il periodo da Jiang Ping definito come del “nichilismo giuridico” (si veda quanto riportato nelle pp. precedenti) può avere esercitato sulla formazione di (quantomeno) una generazione di giudici.

5. Diritto e glocalizzazione, alcuni spunti su cui riflettere

La storia è vita, molteplicità e varietà mentre un ordinamento giuridico si pone come unità organica al giurista che tende ad “appiattirsi” su di esso; lo studio del diritto romano dovrebbe operare come correttivo¹²⁵.

La persona era, come si è visto, posta alla base della costruzione sistematica delle Istituzioni, sarà forse opportuno partire da qui anche nei tentativi di “costruire” il diritto volto a regolare i rapporti transnazionali al giorno d’oggi¹²⁶? Gli Stati si dimostrano spesso impotenti nell’apprestare discipline riguardanti tali tipologie di rapporti, accanto ai casi che emergono più limpidamente all’attenzione, quali, ad esempio, quelli che sono stati connessi con la cd. crisi finanziaria, sino ai contratti tra piccole imprese o singole persone in Paesi diversi. Si assiste negli ultimi tempi ad una “rinascita” della cd. *lex mercatoria* adatta, come nel medioevo, a superare i problemi connessi alla frammentazione giuridica¹²⁷. Come il suo antecedente medioevale, tuttavia, questa non viene a configurarsi come diritto, in generale, delle persone, bensì come diritto in primo luogo dei mercanti, come diritto fondato su uno status¹²⁸. Tramite un’analisi di tipo storico si nota come grazie alle codificazioni europee ottocentesche, fondate sul diritto romano, si sia

¹²⁵ Questo è quanto, sintetizzando, può desumersi da Grosso 1960, pp. 10 ss.

¹²⁶ In Esborraz 2006, p. 238, con un approccio che pare, nella sostanza, molto affine (tenendo conto, ovviamente, del contesto in cui il discorso viene ad esser inserito, ossia la proposta dell’elaborazione di un Código tipo/modelo in materia di contratti per l’America Latina) leggiamo che «la elaboración de un “Código tipo/modelo” se podría inscribir concretamente en la denominada “globalización con capacidad de resistencia”, tendiente a la elaboración de un ius gentium «común a todos los hombres» (Gai 1, 1) del Subcontinente latinoamericano [...] y de contribuir – además- a la afirmación del principio del la “centralidad” del hombre para el Derecho, con el propósito concreto de conciliar la utilidad (valor natural de los negocios contractuales) con la justicia (valor natural del mundo jurídico)».

¹²⁷ Sostanzialmente in tal senso Galgano 1993, pp. 213 ss. Nel riprendere quanto si accennava nell’introduzione, menzioniamo qui il “diritto commerciale” appunto poiché questo è uno dei campi in cui la necessità di giungere ad ottenere delle regole volte a disciplinare relazioni transnazionali è, come si diceva, maggiormente avvertita e dunque maggiore è anche l’attenzione rivolta sia dagli studiosi che dai “pratici” alla ricerca di soluzioni valide.

¹²⁸ *Mutatis mutandis* come nel caso del diritto delle imprese in Cina nel recente passato.

riusciti poi a passare da uno *ius mercatorum* ad uno *ius mercaturae*¹²⁹, eliminando il riferimento della qualifica o meno come mercante del soggetto nell'attribuzione di diritti e doveri, bensì ponendo l'accento sull'oggetto dell'attività che qualsiasi persona si fosse trovata a svolgere¹³⁰.

Il metodo casistico giurisprudenziale ha permesso al diritto romano di mantenersi logicamente coerente ed elastico in una prospettiva che non si fermava al confine di uno Stato¹³¹, ma che andava oltre sia nello spazio che nel tempo avendo come punto di riferimento la persona, arrivando a regolare anche i rapporti tra persone provenienti da società e culture talvolta profondamente diverse tra loro. I giuristi, attraverso il loro metodo scientifico, furono in grado di estendere il regime della legge Aquilia anche ai casi in cui venivano arrecati danni a degli elefanti¹³²; e di individuare principi in grado di essere condivisi e quindi di regolare rapporti tra persone prescindendo dalla loro origine territoriale e dalle differenze anche culturali che questa implicava. Il principio di buona fede può costituire un chiaro esempio in tal senso ed un ottimo punto su cui riflettere nel momento in cui si propongono soluzioni per il quadro attuale, dato che, come osservato¹³³, sembra si riveli particolarmente idoneo a regolare un ambiente privo di un governo dell'economia, quale, pare essere quello attuale se si ragiona su scala globale¹³⁴.

¹²⁹ Il passaggio definitivo è stato formalmente segnato dal Codice di commercio italiano del 1882, si veda quanto sottolineato nelle note precedenti.

¹³⁰ Su tali aspetti, in modo più esaustivo, ad esempio, cfr. Porcelli 2009, pp. 440 ss.

¹³¹ Si è visto come sia stato addirittura assente un termine volto ad indicare il territorio effettivo dello Stato.

¹³² Cfr. quanto già segnalato nelle note precedenti.

¹³³ Cfr. Schipani come riportato nelle note precedenti.

¹³⁴ Vengono da taluni Autori mosse critiche nel senso che il ricorso a clausole generali quali ad esempio quella avente riferimento alla buona fede, genererebbe incertezza del diritto (importazioni simili con riferimento ai lavori per un diritto comune in Europa possono rinvenirsi in Antonioli – Fiorentini 2009, pp. 254-5. Senza addentrarsi e dilungarsi in questioni tecniche sul punto (i rilievi che potrebbero compiersi sarebbero in realtà molteplici), sembra possano semplicemente richiamarsi le osservazioni svolte dell'ex Presidente della suprema Corte di cassazione che si riferisce ad una «dimensione del reale - economico sociale interpersonale prima ancora che giuridico - che non ambisce più a miti e mete del tutto declamatori quali la certezza del diritto, forse predicabile molti decenni fa, ma persegue più concretamente e realisticamente l'obiettivo di rendere, appunto, prevedibili (e perciò stesso accessibili e comprensibili) le decisioni dei giudici ai cittadini prima ancora che agli operatori qualificati del diritto»; cfr. Carbone 2010,

L'organizzazione sistematica, l'individuazione di regole e principi comportano un'elasticità che sembra possa ben coniugarsi con le esigenze dei nostri giorni. L'esperienza cinese ci mostra come questo stia funzionando anche in realtà culturalmente profondamente diverse da quella in cui è sorto. Ancora, il principio di buona fede, recepito nella legislazione interna in materia di contratti, può fornire già di per sé un più che esaustivo esempio in proposito.

Tali caratteristiche permettono, infatti, un dialogo con le diverse tradizioni giungendo a regole comuni ove strettamente necessarie e lasciando quanto più possibile intatte le tradizioni ove queste possono, debbono o, semplicemente, si vogliono mantenere. Ciò incide in modo rilevante anche sulla "fattibilità" nella ricerca e nella messa a punto di soluzioni di armonizzazione¹³⁵.

BIBLIOGRAFIA

- Antokolskaia 2008: M. Antokolskaia, *Family law and national culture. Arguing against the cultural constraints argument*, Utrecht Law Review, 4.2 (2008)
- Antonioli – Fiorentini 2009: L. Antonioli, F. Fiorentini (edd.), *A Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference by the Common Core Evaluating Group (draft)*, Trento – Trieste 2009
- Brutti 2009: M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2009
- Carbone 2010: V. Carbone, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*:
<http://www.cortedicassazione.it/Documenti/RelAnnoGiud2009.pdf>
- Cardilli 2010: R. Cardilli, *Bona fides tra storia e sistema*, Torino 2010

p. 26. Inutile sottolineare che la buona fede, così come intesa sin dallo *ius gentium* romano, possa fornire degli ottimi contributi in tale direzione. Si sottolinea ancora, incidentalmente, che oltre ad essere stata anche accolta nell'ordinamento cinese (come si accennava nelle pagine precedenti), sembra stia sempre maggiormente diffondendosi anche in taluni degli ordinamenti di cd. *common law*. In proposito si veda, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, Strine – Hammermesh – Balotti – Gorris 2009; per quanto riguarda l'Australia, nonostante l'Autrice non sembra ne sia molto entusiasta, si veda Peden 2006.

¹³⁵ Seppur sinteticamente, tuttavia, in modo maggiormente esaustivo, si veda sul punto Porcelli – Zhai 2010, pp. 451 ss.

- Castellucci 2009: I. Castellucci, *La Tradizione del Diritto Romano e il moderno diritto transnazionale degli affari*, relazione presentata al XII Colloquio dei Romanisti dell'Europa Centro Orientale e dell'Asia, Irkutsk 2009
- Catalano 1980: P. Catalano, *Alcuni sviluppi del concetto giuridico di Imperium Populi Romani*, Studi Sassaresi 8 (1980-81)
- Catalano 1990: P. Catalano, *Diritto e persone*, I, Torino 1990
- Chen – Luo 2010: X. Chen, G. Luo, *The harmonization of property law*, Transition Studies Review 17 (2010)
- Ding 2005: M. Ding, *Introduzione al diritto cinese contemporaneo*, Formichella – Toti – Terracina 2005
- Donlan 2008: S. P. Donlan, "Our laws are as mixed as our language": *Commentaries on the Laws of England and Ireland, 1704-1804*, Electronic Journal of Comparative Law (May 2008), <http://www.ejcl.org/121/art121-6.pdf>
- Esborraz 2006: D. F. Esborraz, *Contrato y sistema en América Latina*, Buenos Aires 2006
- Fei 2007: A. Fei, *Sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di un'analisi relativa al diritto privato*, Roma e America. Diritto romano comune 23 (2007)
- 2010: A. Fei (ed.), *Cong luomafa zoulai*, Beijing 2010
- Fischer – Forester 1993: F. Fischer, J. Forester, *The Argumentative turn in policy analysis and planning*, Durham 1993
- Formichella – Toti – Terracina 2005: L. Formichella, E. Toti, G. Terracina (ed.), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi*, Torino 2005
- Freidel – Showman 1974: F. Freidel, R. K. Showman, *Harvard Guide to American History*, Cambridge (MA) 1974
- Friedman 1999: T. L. Friedman, *The Lexus and the Olive Tree*, New York 1999
- Galgano 1993: F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993
- Gallo 2003: F. Gallo, *Bona fides e ius gentium*, in Garofalo 2003
- Gan 2006: P. Gan, *Qiye yu gongsi faxue*, Beijing 2006
- Garofalo 2003: L. Garofalo (ed.), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, Padova 2003
- Goldring 1978: J. Goldring, *Unification and Harmonization of the Rules of Law*, Federal Law Review 284 (1978)

- Grosso 1960: G. Grosso, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960
- 1965: G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965
- Grosso 1970: G. Grosso, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano*, Torino 1970
- Hoff – Stiglitz 2005: K. Hoff, J. E. Stiglitz, *The creation of the rule of law and the legitimacy of property rights: the political and economic consequences of a corrupt privatization*, National Bureau of economic research, Working Paper 11772, Cambridge (MA) 2005
- Huang 2005: F. Huang, *Un incontro storico tra due grandi tradizioni di cultura giuridica*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- Jiang 2005a: P. Jiang, *Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- 2005b: P. Jiang, *L'orientamento del diritto civile del XXI secolo e la redazione del Codice civile cinese*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- 2005c: P. Jiang, *Lo sviluppo della elaborazione del codice civile cinese e le principali controversie di dottrina in merito. Breve nota informativa*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- 2005d: P. Jiang, *Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- Kamba 1974: W. J. Kamba, *Comparative Law: A Theoretical Framework*, International and Comparative Law Quarterly 23 (1974)
- Liu – Yu 2007: Z. Liu – W. Yu, *Gongsi falu guizhi linian de xuanze*, in Zhao 2007
- Mancuso 2009: S. Mancuso, *Legal Transplants and Economic Development: Civil Law Vs. Common Law?*, in Oliveira – Cardinal 2009
- Marrone 2006: M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 2006
- Masini – Salvatori – Schipani 2006: F. Masini, F. Salvatori, S. Schipani (ed.), *Marco Polo 750 anni. Il viaggio. Il libro. Il diritto*, Roma 2006
- Mommsen 1887: T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, 1, Leipzig 1887
- Oliveira – Cardinal 2009: J. C. Oliveira, P. Cardinal (ed.) *One Country, Two Systems, Three Legal Orders*, Berlin-Heidelberg 2009

- Peden 2006: E. Peden, *When Common Law Trumps Equity: The Rise of Good Faith and Reasonableness and the Demise of Unconscionability*, Sydney 2006
(<http://ssrn.com/abstract=947361>)
- Porcelli 2009: S. Porcelli, *Civilian Tradition and the Chinese Company Law*, *Transition Studies Review*, 16 (2009)
- 2010: S. Porcelli, *Dui qiyefa xiangguan zhidu de fansi*, in Fei 2010
- Porcelli – Zhai 2010: S. Porcelli, Y. Zhai, *The Challenge for the Harmonization of Law*, *Transition Studies Review* 17 (2010)
- Pugliese 1986: G. Pugliese, *Spunti e precedenti romani nelle moderne codificazioni*, *Index* 14 (1986)
- Rampelberg 2005: R. M. Rampelberg, *Repères romains pour le droit européen des contrats*, Paris 2005
- Santarelli 1992: U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1992
- Schipani 1999: S. Schipani, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino 1999
- 2004: S. Schipani, *Armonizzazione e unificazione del diritto: diritto romano commune in materia di obbligazioni e contratti in America Latina*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 17 (2004)
- 2005a: S. Schipani, *Premessa, a Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* (testo e traduzione a cura di S. Schipani), Milano 2005
- 2005b: S. Schipani, *Il diritto romano in Cina*, in Formichella – Toti – Terracina 2005
- 2006: S. Schipani, *Marco Polo 750 anni: un tempo dei giuristi?*, in Masini – Salvatori – Schipani 2006
- 2009a: S. Schipani, *Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale*, Torino 2009
- 2009b: S. Schipani, s.v. *Diritto romano in Cina*, in *Treccani XXI Secolo*, Roma 2009
- Serrao 2002: F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 2002
- Strine – Hammermesh – Balotti – Gorris 2009: L. Strine, L. Hammermesh, R. F. Balotti, J. M. Gorris, *Loyalty's Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation Law*, Cambridge (MA) 2009
(http://www.law.harvard.edu/Programs/olin_center)

- Talamanca 1990: M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990
- Tenev – Zhang – Brefort 2002: S. Tenev, C. Zhang, L. Brefort, *Corporate Governance and Enterprise Reform in China*, Washington D.C. 2002
- Wang 2004: L. Wang (ed.), *Zhongguo minfadian cao'an jianyigao ji shuoming*, Fazhi Chubashe, Beijing 2004
- Wang 2007: W. Wang, *Shangfa*, Beijing 2007
- Watson 2001: A. Watson, *Legal history and a common law for Europe*, Stockholm 2001
- Xu 2007: G. Xu, *Note introduttive all'esame della struttura dei tre principali progetti di codice civile per la RPC attualmente in fase di elaborazione*, in Roma e America. Diritto romano comune 23 (2007)
- Yang 2002: L. Yang, *Zhongguo liangci minlv cao'an de bianxiu jiqi lishi yiyi*, in *Daqing minlv cao'an. Minguo minlv cao'an*, Changchun 2002
- 2009: L. Yang, *Fayuan yingdang qizhi xianming di fandui shixin xingwei yi chongjian chengxin shehui*, 2009
<http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=43073>
- Yelin – Samborn 2009: A. B. Yelin, H. V. Samborn 2009, *The Legal Research and Writing Handbook: A basic Approach for Paralegals*, New York 2009
- Zhang 2006: W. Zhang, *The allure of the Chinese model*, International Herald Tribune 2 November 2006
- Zhang 2007: M. Zhang, *2005 nian <<gongsifa>> zai woguo gongsifa xiandaihua zhong de diwei*, in Zhao 2007
- Zhao 2006: W. Zhao, *Shangfaxue*, Beijing 2006
- Zhao 2004: X. Zhao, *Gongsi ziben zhidu gaige yanjiu*, Beijing, 2004
- 2005: X. Zhao, *Waishang touzi qiye fa yu gongsifa de falv chongtu yu shiyong*,
http://www.eastwestlaw.com/c_int/show.asp?id=172
- Zhao 2007: X. Zhao (ed.), *Guoji shiye xia gongsifa gaige*, Beijing 2007

Porcelli@Juris.uniroma2.it